

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELL'AMBITO DELLA FARMACIA OSPEDALIERA

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, (C.F./P. IVA 05865511009), di seguito indicata anche come Policlinico Umberto I, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, Dott. Fabrizio d'Alba per la carica domiciliato in Viale del Policlinico, n. 155 – Roma,

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede legale in Viterbo, Via E. Fermi, n. 15, C.F./P. I.V.A. n. 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni (di seguito denominata **ASL VITERBO**),

PREMESSO CHE

- Il Policlinico Umberto I, con nota protocollo n. 22798 del 13/06/2024, registrata al protocollo ASL Viterbo n. 49208 nella medesima data, ha richiesto alla ASL di Viterbo la disponibilità all'instaurazione di un rapporto convenzionale per attività di supporto alla elaborazione e predisposizione di procedure operative finalizzate alla gestione e alla *governance* dei dispositivi medici e farmaci altospendenti, ivi compresa l'attività di predisposizione di fabbisogni e capitolati tecnici di gara;
- l'ASL Viterbo ha accolto la richiesta del Policlinico Umberto I e trasmesso uno schema di atto convenzionale da condividere in data 19.06.2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla elaborazione e predisposizione di procedure operative finalizzate alla gestione e alla *governance* dei dispositivi medici e farmaci altospendenti, ivi compresa l'attività di predisposizione di fabbisogni e capitolati tecnici di gara.

L'ASL di Viterbo si impegna a garantire in favore del Policlinico Umberto I, l'attività di supporto, come sopra specificata, per il tramite di un proprio Dirigente Farmacista.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

Il professionista dell'ASL di Viterbo presterà la propria attività di supporto presso il Policlinico Umberto I al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio

2019/2021, effettuando n .2 accessi a settimana, con modalità e tempi che saranno concordati di volta in volta.

Il professionista assicurerà in via prioritaria lo svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Azienda di appartenenza.

Art. 4 – Corrispettivo

Il professionista dell'ASL di Viterbo presterà la propria attività al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, secondo le modalità espresse nel precedente art. 3 per un compenso di € 86,80/ora onnicomprensivo di ogni onere previsto (anche di IRAP) , e con rendicontazione dei giorni e orari in cui avviene l'accesso.

Art. 5 – Pagamenti, verifiche e controlli

Il Policlinico Umberto I trasmetterà alla UOC Affari Generali della ASL di Viterbo, entro il giorno 10 di ciascun mese, il riepilogo delle prestazioni eseguite dal professionista della Asl di Viterbo, utilizzando il modulo allegato alla presente convenzione, sottoscritto dallo stesso professionista e dal Direttore Amministrativo del Policlinico Umberto I.

La UOC Affari Generali della ASL di Viterbo provvederà in collaborazione con la UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane, ad effettuare le opportune verifiche, ciascuno secondo la rispettiva competenza.

Il Policlinico Umberto I effettuerà l'ordine elettronico ai sensi del DM 7.12.18 art.3 co.4 a seguito del quale la UOC Affari Generali dell'Asl di Viterbo richiederà emissione di fattura elettronica al preposto ufficio della stessa UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi.

Il Policlinico Umberto I provvederà a versare entro il trimestre successivo a quello di riferimento le somme spettanti all'ASL Viterbo risultanti dalla fattura elettronica tramite bonifico bancario intestato alla ASL VITERBO – Azienda Sanitaria Locale Viterbo BANCA NAZIONALE DEL LAVOROSPA con sede in Via Genova, 52 – filiale 14500 Viterbo 01100, IBAN:IT66R010051450000000218040.

La Struttura di gestione dell'attività libero professionale dell'ASL Viterbo, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto incasso, provvederà al calcolo e alla liquidazione degli importi come stabilito dal vigente Regolamento Alpi della ASL Viterbo (deliberazione n.2501 del 20.12.2021).

Articolo 6 - Durata, rinnovo e recesso

L'Accordo avrà la durata di dodici mesi, a decorrere dalla data del 1 luglio 2024 e potrà essere rinnovato al persistere dei bisogni del Policlinico Umberto I e della disponibilità dell'ASL Viterbo, previo accordo tra le parti da effettuarsi per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Le parti si riservano di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno venti giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 7 – Copertura Assicurativa

Nell'ambito delle attività del presente Accordo, il Policlinico Umberto I garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile, per qualunque accadimento verificatosi in ragione dell'attività effettuata dal professionista della ASL Viterbo.

Il Policlinico Umberto I garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) sollevando l'ASL di Viterbo da qualsiasi onere relativo.

Nel caso in cui il dirigente farmacista incaricato subisse un infortunio coperto dall'INAIL nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, nonché durante il tragitto per il raggiungimento della sede e viceversa, il Policlinico è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla ASL Viterbo che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 8 -Trattamento dei dati personali

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito per brevità, anche "Codice Privacy").

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione. Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente informate che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola.

Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a garantire la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività in oggetto ed espressamente designati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.

In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento della Convenzione, nella fase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione, saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.

In riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, in qualità di Titolare del trattamento, designerà il Dirigente Farmacista quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, come da atto di nomina successivo alla presente convenzione di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

Articolo 9 - Integrazioni

Le Parti convengono di integrare la presente convenzione con eventuali comunicazioni reciproche via pec di ulteriori nominativi di dirigenti ginecologi che si rendano disponibili, ovvero qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzata con apposito atto aggiuntivo.

Articolo 10 – Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente Accordo, sarà sottoposto alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 11 – Spese di registrazione ed imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4,5,6 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del Policlinico Umberto I.

Articolo 12 – Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Azienda ospedaliero-universitaria
Policlinico Umberto I
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio d'Alba

Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Firma del Dirigente Medico farmacista
ASL VITERBO

Firma e Timbro
Farmacia Ospedaliera PUI

Direttore Amministrativo PUI
